

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 94

del 14.3.2001

Ufficio Ragioneria

Visto per l'impegno

Fondi

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Regolamento per l'esposizione delle bandiere nazionale, europea e del vessillo comunale - art. 12 D.P.R. 7.4.2000 n. 121

L'anno duemilauno, addìquattordici del mese dimarzo..... alle ore 14,00..... nella sede comunale;

Il Commissario Straordinario dott. Angelo Di Caprio;

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Marino Martino;

vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Dirigente: dott.

Marino Martino

Visti i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione
in argomento

Fondi li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile
si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione
in argomento

Fondi li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Angelo Di Caprio)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Marino Martino)

Si assume l'impegno di spesa di L. sul cap. del bilancio
dell'esercizio finanziario 2001 e si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
(rag. Mario Morelli)

E' copia conforme all'originale
Fondi li 15 MAR. 2001


IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 12 del Regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 che prevede come l'esposizione delle bandiere nazionali, europee e del vessillo comunale all'interno ed all'esterno delle sedi delle Regioni e degli Enti Locali è oggetto dell'autonomia normativa degli Enti;

ritenuto di dover adottare apposito Regolamento;

visto il relativo schema e preso atto che lo stesso è stato redatto nell'assoluto rispetto della normativa statale di cui alla legge 5 dicembre 1998 n. 22 ed al regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, salvo gli spazi di discrezionalità assegnati all'Ente;

D E L I B E R A

1) approvare l'allegato Regolamento per l'esposizione della bandiera nazionale, europea e del vessillo comunale costituito in 7 articoli

2) affidare al responsabile pro-tempore dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco la responsabilità della verifica della puntuale esposizione della bandiera a norma dell'art. 10 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Art. 1: Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 l'esposizione della bandiera nazionale ed europea all'esterno ed all'interno della sede del Comune di Fondi;

Art. 2: In tutti i casi in cui è doverosa l'esposizione della bandiera nazionale ed europea a norma del presente regolamento, è esposto congiuntamente il vessillo comunale. Per garantire la prioritaria dignità della bandiera nazionale, quest'ultima sarà affissa nel pennone centrale mentre quella europea occupa la seconda posizione;

Art. 3: Le bandiere nazionali ed europee, unitamente a quella comunale, devono essere di uguali dimensioni e materiale e sono esposte affiancate su aste e pennoni posti alla stessa altezza;

Art. 4: In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero;

Art. 5: (Esposizione all'esterno della sede comunale)

Le bandiere indicate agli articoli precedenti vanno esposte all'esterno dell'edificio costituente la sede principale dell'Ente (Palazzo San Francesco):

a) nelle giornate del 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 9 maggio (Giornata d'Europa), 2 giugno (Festa della Repubblica), 28 settembre (Insurrezione Popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale);

b) nella giornata del 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) vengono esposte unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto;

d) nella giornata in cui tiene la propria seduta il Consiglio Comunale;

e) in occasione della ricorrenza della Festività del Santo Patrono;

f) in occasione del decesso del Sindaco in carica, per tutta la durata della cerimonia funebre;

Art. 6: In occasione di qualsiasi consultazione elettorale, le bandiere nazionali ed europee vengono esposte all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali; sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio;

Art. 7 (Esposizione all'interno della sede comunale)

All'interno dell'edificio comunale le bandiere indicate negli articoli precedenti sono esposte negli uffici:

a) del Sindaco

b) del Vice Sindaco

c) nella sala delle riunioni della Giunta e del Consiglio

d) nell'ufficio del Direttore Generale

e) nell'ufficio del Segretario Generale

Nei luoghi indicati al comma precedente si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

segreteria generale

Da: "Sorem Broker Srl" <bandiere@sbnet.ws>
A: <segreteria generale@comune.fondi.it.it>
Data invio: giovedì 4 maggio 2006 18.35
Oggetto: Bandiere, gonfaloncini ed accessori per Enti Pubblici

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Acquisti: Sul sito

www.sbandiere.com

"Potete acquistare tutte le bandiere del mondo ed i loro accessori con pochi click"
 Pronta Consegna!

Si segnala, inoltre, che sul sito www.sbandiere.com, oltre a poter acquistare on-line tutte le bandiere Nazionali ed Internazionali ed i vari accessori ai prezzi migliori del WEB, è scaricabile gratuitamente il "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BANDIERE" e la "NORMATIVA SULL'USO DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DI QUELLA DELL'UNIONE EUROPEA"




"Vendiamo principalmente bandiere professionali ed istituzionali per Enti e privati"

Per informazioni telefonate ai nostri uffici commerciali, anche solo per un preventivo veloce e gratuito, senza alcun costo o impegno!



info@sbandiere.com

La qualità dei nostri prodotti è garantita dai nostri principali clienti:
 Regioni, Province, Comuni, Comandi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Alberghi, ecc.



I nostri siti di commercio elettronico dedicati alla **Pubblica Amministrazione**:
www.sbandiere.com - Bandiere, gonfaloncini, aste, labari, bandiere personalizzate ed accessori
www.arredamentourbano.com - Panchine, cestini, pensiline, dissuasori, illuminazione
www.arredoclettoriale.com - Ampia vetrina di cabine elettorali ed accessori per allestire i seggi
www.arredoparchi.it - Vendita on line di attrezzature per i parchi gioco
www.arredoscuole.it - Tutto quello che serve per arredare la vostra scuola
www.tuttolavagne.com - Lavagne in ardesia, porcellanate, magnetiche, a fogli mobili
www.bandieramia.com - Vendita on line di tutte le bandiere del mondo
www.arredopalestre.com - Attrezzi per la palestra, l'atletica, giochi all'aperto
www.sbnet.ws - Forniture per la pubblica amministrazione in genere

Il Responsabile Commerciale
 Geom. Maurizio Costa
 Sorem Broker Srl
 Numero Verde 800180614
 Tel. 0975 395037
 Fax 0975 395042
info@sbandiere.com

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

NORMATIVA

Legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Articolo 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della

Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Articolo 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986

Articolo 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 APRILE 2000, N. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Capo I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

Art. 1.

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":

a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;

b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;

c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);

b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.

5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

Art. 2.

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto

Web : www.sbandiere.com - E-mail: info@sbandiere.com - Tel. 0975.395037 - Fax 0975.935042

sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

Art. 3.

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 4.

1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.

6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.

In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, standardi e accessori.

Capo II

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

Art. 5.

1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo III

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

Art. 6.

1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
 - a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
 - b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
 - c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
 - d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
 - e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
 - f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.
2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

Art. 7.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV

Disposizioni generali e finali

Art. 8.

1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

Art. 9.

1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; nè su di esse, nè sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Art. 10.

1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.

Art. 11.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonchè le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

Art. 12.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

COSTITUZIONE

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Art. 118

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

REGIO DECRETO 7 GIUGNO 1943, N. 652

Art. 5. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissariato del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata <<Provincia di ...>> <<Comune di ...>>.

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

Art 57. Le Province, i Comuni, Gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato ma di quell'arma o simbolo del quale avranno ottenuto la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento araldico.

Art 96. La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art 97. La corona del Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.

REGIO DECRETO 7 GIUGNO 1943, N. 651

Articolo 32

Il titolo di Città può essere concesso a Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1972, N. 1

Articolo 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative:

- a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;
- b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;
- c) alla determinazione delle sedi municipali;
- d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
- e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;
- f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati;
- g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;
- h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

circoscrizioni comunali.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

Articolo 16

Circoscrizioni comunali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

REGOLAMENTO UTILIZZO BANDIERE ED ALTRE INSEGNE DISTINTIVE

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

Art. 1 - Tipi di insegna

1. Nel Comune sono utilizzate come insegne distintive:

- a) la bandiera delle Nazioni Unite;
- b) la bandiera dell'Unione Europea;
- c) la bandiera della Repubblica Italiana;
- d) la bandiera della Regione
- e) il gonfalone comunale;
- f) lo stemma araldico del Comune (o della Città);
- g) il titolo di Città (o Comune);
- h) il sigillo o bollo comunale;
- i) la fascia tricolore del sindaco.

2. Le caratteristiche delle suddette insegne sono stabilite:

- a) per la bandiera dell'Unione Europea dalle specifiche grafiche per l'emblema europeo fornite dalla Prima Direzione del Segretariato generale della commissione europea;
- b) per la bandiera della Repubblica Italiana dall'art. 12 della Costituzione;
- c) per la Bandiera della Regione dall'art. della Legge Regionale n.;
- d) per il gonfalone comunale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.;
- e) per lo stemma araldico comunale dal Decreto n.;

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

f) per il titolo di Città dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.;

g) per il sigillo o bollo comunale dal Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652 "Regolamento della consulta araldica";

h) per la fascia tricolore del Sindaco dall'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 - Uso della bandiera delle Nazioni Unite

1. La bandiera delle Nazioni Unite (ONU) viene esposta all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nel giorno 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) unitamente alle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Art. 3 - Uso della bandiera dell'Unione Europea

1. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno dell'edificio ove ha sede il Consiglio comunale, per il tempo in cui questo esercita le rispettive funzioni ed attività e, comunque, in occasione della riunione dello stesso.

2. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.

3. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nei seguenti giorni:

- a) 7 Gennaio (festa del tricolore);
- b) 11 Febbraio (patti lateranensi);
- c) 25 Aprile (festa della liberazione);
- d) 1° Maggio (festa del lavoro);
- e) 9 Maggio (giornata d'Europa);
- f) 2 Giugno (festa della Repubblica);
- g) 28 Settembre (insurrezione popolare di Napoli);
- h) 4 Ottobre (Santi Patroni d'Italia);
- i) 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite), assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU),
- l) 4 Novembre (festa dell'unità nazionale);
- m) (festa del santo patrono);
- n) (altre particolari ricorrenze locali).

4. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni in altre

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

ricorrenze e solennità, secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto.

Art. 5 - Edifici pubblici sul territorio comunale

1. Quanto previsto per l'uso delle bandiere delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, si applica anche ai seguenti uffici presenti sul territorio comunale:

a) agli uffici giudiziari, di seguito precisati:

- sedi di tutti gli uffici giudicanti, previsti dall'art. 1 del R.D. 30.1.1941 n. 12;
- sedi di tutti gli uffici del pubblico ministero, costituiti presso gli uffici giudicanti dall'art. 2 del R.D. 30.1.1941 n. 12.

b) alle scuole ed università statali, di seguito precisati:

- scuole di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato;
- sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università;
- sedi delle principali Facoltà e Scuole.

Art. 6 - Norme comuni sull'uso delle bandiere

1. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
2. Non si possono applicare sulle bandiere - né sui pennoni che le recano - figure, scritte o lettere di alcun tipo.
3. Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
4. L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.
5. Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere adeguatamente illuminate.
6. La bandiera nazionale esposta su di un'asta - in una pubblica sala - deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
7. La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

8. Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

9. La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.

10. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto deve comunque essere posto al di sopra della bandiera nazionale.

11. Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte:

- a) vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza;
- b) devono avere la stessa dimensione;
- c) devono essere issate allo stesso livello.

12. La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

13. Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

Art. 7 - Bandiere esposte in segno di lutto

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.

2. Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che diventano obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 8 - Responsabilità e vigilanza

1. Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale è il Responsabile dell'Ufficio

2. La vigilanza sull'adempimento delle disposizioni sull'esposizione delle bandiere è del rappresentante del Governo nella Provincia.

Art. 9 - Uso della bandiera della Regione

1. L'esposizione della bandiera della Regione all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti per l'esposizione della bandiera nazionale e - previa espressa disposizione del Presidente della Giunta regionale - in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

2. La bandiera regionale viene altresì esposta:

- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella regione (1);
- b) all'esterno dei Consigli provinciali (*per i Capoluoghi*), comunali e circoscrizionali della regione, in occasione delle riunioni degli stessi;
- c) all'esterno degli edifici scolastici, durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
- d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali (*per i Capoluoghi*), comunali e circoscrizionali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, per la bandiera nazionale, quando la bandiera regionale è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera regionale.

5. Le disposizioni per l'esposizione in segno di lutto sono analoghe a quelle previste per la bandiera nazionale.

Note

(1) *Se previsto dalla normativa regionale*

Art. 10 - Uso del gonfalone comunale

1. Emblema del Comune è il gonfalone; la sua foggia è stabilita dall'art. 5 del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652.

2. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, di colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta, ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia.

3. Non si può far uso del solo gonfalone, ma esso deve sempre essere accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto d'onore, a destra o in alto.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

4. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

5. La disciplina dell'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano", approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651, e nel "Regolamento per la Consulta araldica", reso esecutivo col R.D. 7 giugno 1943, n. 652, si applica al gonfalone ed allo stemma araldico comunale.

6. I gonfaloni decorati al valor militare sia delle Province, sia dei Comuni, intervengono alle cerimonie raggruppati secondo il grado della decorazione.

7. L'ordine di successione da seguire nell'ambito di ciascun gruppo viene determinato dall'ordine di anzianità della concessione.

8. Quando tali gonfaloni partecipano a cerimonie ufficiali militari, la loro successione è di competenza delle autorità militari territoriali responsabili della manifestazione.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di gonfaloni (Regioni ed Enti Locali) la successione è questa:

a) nell'ambito dei gonfaloni delle regioni: precede il gonfalone della Regione ospitante, seguito dai gonfaloni delle altre Regioni in ordine di anzianità di costituzione delle rispettive Regioni;

b) nell'ambito dei gonfaloni delle province: precede il gonfalone della Provincia ove si svolge la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle Province decorate al valor militare (quando non compresi con le bandiere decorate al valor militare); vengono poi i gonfaloni delle altre Province delle città Capoluogo, in ordine alfabetico;

c) nell'ambito dei gonfaloni dei comuni: precede il gonfalone della città che ospita la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle città decorate al valor militare secondo l'anzianità di concessione; seguono gli altri gonfaloni delle rispettive città, in ordine alfabetico.

10. Quando le bandiere ed i gonfaloni accedono nell'area della cerimonia per prendere posto nello schieramento, il loro ingresso avviene in ordine inverso di precedenza: entrano per primi i gonfaloni delle Regioni, Province, Comuni non decorati, seguiti dai medaglieri ed i labari delle associazioni, i gonfaloni decorati; per ultime, giungono le bandiere di guerra.

11. Quando i vessilli sono di numero ridotto, vengono fatti accedere nell'area della cerimonia contemporaneamente - nel rispetto, però, della citata successione - rendendo gli onori solo al vessillo più importante.

sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

12. La direzione di cerimonie militari con la partecipazione di bandiere di guerra e di vessilli comunque decorati, che comportano la resa di onori e quindi la presenza di reparti armati, viene assunta dai Comandi di Presidio opportunamente interessati.

Art. 11 - Uso dello stemma araldico del Comune

1. Lo stemma del Comune non può essere modificato ed il diritto di fregiarsene è riconosciuto - mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al solo ente.
2. Lo stemma araldico comunale ha la stessa origine e la stessa sostanziale essenza degli stemmi gentilizi privati.
3. Lo stemma araldico comunale pertanto forma oggetto di dominio da parte dell'Ente, e tale diritto di dominio implica la facoltà dell'amministrazione comunale di impedire, ogni volta che lo creda, l'uso dello stemma stesso da parte di chiunque.
4. L' utilizzo del medesimo da parte di terzi deve essere debitamente richiesto ed autorizzato dal Sindaco, con proprio provvedimento autorizzativo.
5. L' utilizzo può essere autorizzato per iniziative puntuali e limitate nel tempo; la valutazione dell' idoneità delle iniziative promosse da terzi che richiedano l' uso dello stemma araldico comunale spetta al Sindaco.
6. La prova del diritto a stemma diverso si dà mediante l'uso di concessioni o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice Civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi o opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni.
7. L' uso dello stemma dello Stato, approvato con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535, deve intendersi riservato esclusivamente allo Stato ed ai suoi organi ai sensi dell' art. 57 del R.D. 7.6.1943, n. 652 che espressamente esclude l'uso dello stemma dello Stato da parte dei Comuni, delle Province e degli Enti Morali.

Art. 12 - Uso del bollo o sigillo del Comune

1. Il bollo è il timbro che reca lo stemma del Comune e che ne identifica gli atti e i documenti.
2. Il bollo deve essere composto con quell'arma o simbolo del quale l'Ente ha ottenuto la concessione o riportato il riconoscimento.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

3. Il divieto dell'uso del timbro con lo stemma dello Stato sussiste anche nei confronti di atti posti in essere dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Ufficiale di Governo, non desumendosi alcuna discrezione fra le funzioni espletate dal Sindaco come capo dell'Amministrazione comunale e quelle dallo stesso svolte come Ufficiale di Governo (Circ. Min. Interno 23 novembre 1955, n. 15100-9-9).

Art. 13 - Uso del titolo di Città (o Comune)

1. La competenza relativa alla denominazione dei Comuni è stata trasferita dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1.

2. La denominazione delle frazioni, dei centri e dei nuclei abitati (borgate) è attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dall'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le relative deliberazioni sono di competenza del Consiglio comunale.

4. Il titolo di "Città", può essere concesso ai Comuni, ai quali non sia già stato riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza (art. 32 dell'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano", approvato con il R.D. 7 giugno 1943, n. 651).

5. La foggia delle corone di "Città" e di "Comune", da apporre sullo stemma, è determinata dalla legge (artt. 96 e 97 del Regolamento del 7 giugno 1943, n. 652).

Art. 14 - Uso comune di stemma e titolo

1. Lo stemma araldico, munito dell' apposta corona di "Città" o di "Comune" e il relativo titolo di "Città" o di "Comune" sono utilizzati per l' intestazione della corrispondenza ufficiale dell' ente.

2. Analogo utilizzo viene adottato per l' intestazione di avvisi pubblici emessi dagli Organi o dagli Uffici e Servizi dell' ente in modo da assicurarne la provenienza.

3. L' utilizzo dello stemma è consentito per intestare la corrispondenza:

- del Sindaco;
- degli Assessori;
- del Presidente del Consiglio;
- dei Consiglieri;
- del Direttore;
- del Segretario;
- dei Dirigenti;

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

- dei Responsabili di Servizio.

Art. 15 - Uso della fascia tricolore del Sindaco

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
2. La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.
3. La fascia può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, rappresenti l'ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.

Sbandiere.com

Il sito più completo di bandiere, gonfaloni, stendardi e accessori.

COMUNE DI _____

Provincia di _____

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'utilizzo delle insegne distintive del Comune.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - art. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 concernente disposizioni per l'utilizzo della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea;

RITENUTO opportuno dettare disposizioni per disciplinare in maniera completa l'uso sia delle bandiere in questione sia di altri Organismi (Nazioni Unite e Regione) sia delle altre insegne distintive del Comune, quali il proprio gonfalone, lo stemma araldico e quant'altro;

RITENUTO utile raccogliere il tutto in un "Regolamento delle insegne distintive dell'ente" che raggruppi, in unico documento, tutte le indicazioni relative alle diverse insegne, sia per uniformità dei temi trattati sia per una agevole consultazione operativa da parte degli uffici incaricati;

UDITA la relazione sull'argomento;

VISTO l'art. 32 della Legge 8.6.1990 n. 142;

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121;

VISTI i pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/1990 in calce al presente atto;

CON voti favorevoli n. _____ contrari n. _____ e astenuti n. _____ espressi dagli aventi diritto in forma palese

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento comunale delle insegne distintive del Comune, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 15 (quindici) articoli.